



Bruxelles, 15.11.2018  
COM(2018) 746 final

2018/0386 (NLE)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di  
contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

È necessario fissare contingenti tariffari autonomi per alcuni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria utilizzatrice. Occorre aprire contingenti tariffari dell'Unione ad aliquota ridotta o nulla per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti.

Il 17 dicembre 2013 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, al fine di soddisfare alle condizioni più favorevoli il fabbisogno dell'Unione dei prodotti in questione.

Il regolamento è aggiornato con cadenza semestrale al fine di adeguarlo alle esigenze dell'industria dell'Unione. La Commissione, coadiuvata dal gruppo "Economia tariffaria", ha esaminato tutte le richieste di contingenti tariffari autonomi pervenute dagli Stati membri.

A seguito di tale disamina la Commissione ritiene che l'apertura di contingenti tariffari autonomi si giustifichi per taluni nuovi prodotti attualmente non figuranti nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio. In relazione ad alcuni altri prodotti il testo della designazione deve essere cambiato, è opportuno assegnare nuovi codici TARIC, aggiungere un termine o aumentare il volume contingenziale iniziale. Occorre sopprimere i prodotti per i quali un contingente tariffario non è più nell'interesse economico dell'Unione.

Per motivi di chiarezza è consigliabile pubblicare una versione consolidata dell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio che sostituisca integralmente l'allegato precedente.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta non interessa i paesi che hanno un accordo commerciale preferenziale con l'Unione né i paesi candidati o potenziali candidati ad accordi preferenziali con l'Unione (ad es. sistema di preferenze generalizzate, regime del gruppo dei paesi dell'Africa dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e accordi di libero scambio).

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è in linea con le politiche dell'Unione in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo, ambiente e relazioni esterne.

### 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Le misure previste sono in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero, enunciati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi<sup>1</sup>. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE).

- **Scelta dell'atto giuridico**

In virtù dell'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) "i dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione". Di conseguenza, un regolamento costituisce lo strumento appropriato.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel 2013 il regime dei contingenti tariffari autonomi è stato oggetto di uno studio di valutazione sulle sospensioni tariffarie autonome<sup>2</sup>.

Le due misure sono infatti analoghe, tranne per il fatto che i contingenti tariffari limitano il volume di importazioni. La valutazione ha concluso che il principio fondamentale del regime rimane valido. I risparmi sui costi per le imprese dell'Unione che importano merci nell'ambito del regime possono essere significativi. Tali risparmi possono a loro volta comportare più ampi benefici (ad esempio accresciute capacità concorrenziali, metodi di produzione più efficienti, creazione o mantenimento di posti di lavoro nell'Unione, ecc.), a seconda del prodotto, dell'impresa e del settore in questione. Dati più dettagliati sui risparmi realizzati grazie al presente regolamento figurano nella scheda finanziaria legislativa allegata.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il gruppo "Economia tariffaria", composto da delegazioni provenienti da tutti gli Stati membri e dalla Turchia, ha coadiuvato la Commissione nella valutazione della presente proposta. Il gruppo si è riunito tre volte prima di approvare le modifiche contenute nella presente proposta.

Ogni richiesta (nuova richiesta o richiesta di modifica) è stata attentamente valutata. Ogni caso è stato esaminato nello specifico per accertare che non danneggiasse i produttori dell'Unione e che rafforzasse e consolidasse la competitività della produzione dell'Unione. I membri del gruppo hanno condotto la valutazione mediante dibattiti, mentre gli Stati membri hanno consultato i settori, le associazioni e le camere di commercio interessati nonché gli altri portatori di interesse.

Tutti i contingenti tariffari elencati erano oggetto di accordi o compromessi raggiunti nel corso dei dibattiti in seno al gruppo. Non sono stati menzionati rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.

---

<sup>1</sup> GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.

<sup>2</sup> [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/common/publications/studies/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm)

- **Valutazione d'impatto**

La modifica proposta è di natura meramente tecnica e riguarda solo il campo di applicazione dei contingenti tariffari elencati nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013. Pertanto, per la presente proposta non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non incide su alcun diritto fondamentale.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate: dazi doganali non percepiti per un totale di circa 44,7 milioni di EUR all'anno. L'effetto sulle risorse proprie tradizionali del bilancio è pari a 35,8 milioni di EUR l'anno (pari all'80 % del totale). La scheda finanziaria legislativa illustra in modo più dettagliato le implicazioni in materia di bilancio della proposta.

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi relativi alla risorsa propria versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo (RNL).

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le misure proposte sono gestite nell'ambito della Tariffa integrata dell'Unione europea (TARIC) e applicate dalle amministrazioni doganali degli Stati membri.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio ha aperto contingenti tariffari autonomi<sup>1</sup>. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.
- (2) Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un adeguato approvvigionamento di taluni prodotti agricoli, chimici e industriali e considerato il fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all'interno dell'Unione, è necessario aprire sei nuovi contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2600, 09.2617, 09.2720, 09.2738, 09.2740 e 09.2742 a dazio zero per quantitativi adeguati di tali prodotti. È inoltre nell'interesse dell'Unione aprire i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2740 e 09.2742 solo ai fini dell'utilizzo dei prodotti in questione per la fabbricazione di prodotti specifici fabbricati nell'Unione. L'applicazione di tali contingenti dovrebbe pertanto essere subordinata all'uso specifico dei prodotti a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>.
- (3) Nel caso dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2684, 09.2686, 09.2723 e 09.2864 è opportuno aumentare i volumi contingentali poiché tale aumento è nell'interesse dell'Unione.
- (4) Per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2850 la classificazione nella nomenclatura combinata (NC) dei prodotti compresi in tale contingente dovrebbe essere adattata.
- (5) La classificazione nella NC dei prodotti precedentemente compresi nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.2844 è stata precisata. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno sostituire il contingente recante il

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

numero d'ordine 09.2844 con un contingente recante un nuovo numero d'ordine (ossia 09.2820), che indica il codice NC applicabile.

- (6) Nel caso dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2684, 09.2728, 09.2730, 09.2734 e 09.2736, il periodo contingente dovrebbe essere esteso poiché i contingenti tariffari sono stati aperti per un periodo di soli sei mesi ed è ancora nell'interesse dell'Unione mantenere tali contingenti tariffari.
- (7) Poiché l'ambito di applicazione dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2620, 09.2668, 09.2736, 09.2850 e 09.2908 è divenuto inadeguato per soddisfare le esigenze degli operatori economici nell'Unione, è opportuno modificare la designazione dei prodotti compresi in tali contingenti. È nell'interesse dell'Unione mantenere i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2668 e 09.2850 solo ai fini dell'incorporazione dei prodotti in questione in prodotti specifici fabbricati nell'Unione. L'applicazione di tali contingenti dovrebbe pertanto essere subordinata all'uso specifico dei prodotti a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.
- (8) Poiché non è più nell'interesse dell'Unione mantenere i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2695, 09.2726, 09.2732, 09.2818, 09.2836, 09.2838 e 09.2886, essi dovrebbero essere chiusi.
- (9) Tenuto conto delle modifiche da apportare e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire l'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.
- (11) Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime dei contingenti tariffari e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti tariffari relativi ai prodotti interessati devono applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

## SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

### 1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

### 2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo:

capitolo 1 2 e articolo 1 2 0 - Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom;

importo iscritto a bilancio per l'esercizio 2019 (21 471 164 786 EUR)

### 3. INCIDENZA FINANZIARIA

La proposta non ha incidenza finanziaria

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Stato delle entrate <sup>1</sup>	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Anno: 2019]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	1.1.2019	- 35,8

L'allegato contiene sei nuovi prodotti. I dazi non riscossi corrispondenti a tali contingenti tariffari, calcolati in base alle previsioni dello Stato membro richiedente per il 2019, ammontano a 46 183 227 EUR all'anno.

A fronte del ripristino dei dazi doganali, sette prodotti sono stati soppressi dall'allegato del presente regolamento. Ciò rappresenta un aumento di 1 472 831 EUR all'anno per la riscossione dei dazi.

Sulla base di quanto precede, l'incidenza sulla perdita di entrate per il bilancio dell'UE derivante dal presente regolamento è stimata a 46 183 227 EUR – 1 472 831 EUR = 44,7 milioni di EUR (importo lordo, inclusi i costi di riscossione) x 0,8 = 35,8 milioni di EUR all'anno (importo netto).

---

<sup>1</sup> Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.

#### 4. MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli sull'uso finale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.